



**Provincia di
Bergamo**

Settore Pianificazione e Sviluppo

Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica

Via Sora, 4 - 24121 Bergamo

Tel. 035.387288

segreteria.urbanistica@provincia.bergamo.it

protocollo@pec.provincia.bergamo.it

Spett.le

Comune di Lurano

Oggetto: Variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) - Valutazione Ambientale Strategica (VAS): pubblicazione documento preliminare e convocazione prima Conferenza di valutazione.
Contributo

Con riferimento alla comunicazione registrata al Prot. prov.le in data 04/03/26 al n.15732, relativa alla convocazione della prima Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del nuovo PGT si trasmette, quale apporto iniziale utile all'elaborazione del Rapporto Ambientale e più in generale alla redazione degli atti di PGT, il contributo di seguito riportato.

Gli elaborati costituenti **l'aggiornamento e l'adeguamento della componente geologica, idrogeologica e sismica a supporto dei nuovi Piani di Governo del Territorio** (di competenza di questo ente solo qualora gli studi non contengano proposte di modifica al quadro del dissesto del PAI vigente e alle aree individuate dal PGRA) devono essere costituiti da:

- aggiornamento dei contenuti di prevenzione del rischio sismico dei comuni riclassificati per effetto dell'aggiornamento delle zone sismiche in regione Lombarda, approvato con DGR n.X/2129 dell'11 luglio 2014;
- come previsto dalla DGR n.X/6738 del 19/06/2017, nelle aree perimetrate, ai sensi del PGRA, a rischio R4 (per RP, RSCM e ACL) e R3 (per RSP e ACL) ricadenti in ambito edificato, deve essere redatto uno studio di dettaglio di analisi della pericolosità e del rischio (le perimetrazioni del rischio devono essere individuate in un elaborato cartografico). In ragione di quanto sopra, occorre aggiornare anche le norme di attuazione della componente geologica con indicazioni specifiche su tali aree. Tale studio deve essere redatto in conformità dell'Allegato 4 della DGR n.IX/2616 del 30/11/2011) e deve essere resa anche per questo studio dichiarazione sostitutiva (modello Allegato 1) comprovante l'esecuzione dello stesso in conformità con le procedure di cui al sopracitato allegato;
- Studio di Gestione del Rischio Idraulico o Documento Semplificato del Rischio Idraulico (l'art. 14 comma 2 della l.r. 20 maggio 2022, n. 9 ha dato comunque facoltà di prorogare il recepimento del medesimo nello strumento urbanistico comunale al 31 dicembre 2025);
- Asseverazione del professionista incaricato che deve essere redatta secondo l'Allegato 1 della DGR 26 aprile 2022 - n. XI/6314¹, compilata in ogni parte (anche la sezione C). Si ricorda che le voci delle asseverazioni non vanno modificate. Eventuali note di chiarimento possono essere aggiunte nella stessa dichiarazione;
- a titolo collaborativo si richiede anche la trasmissione dei pareri di approvazione del Documento di Polizia Idraulica da parte degli enti competenti, anche se non oggetto di revisione o di aggiornamento contestuale alla redazione del nuovo PGT o variante al PGT;
- nella cartografia degli Ambiti di Trasformazione e nel Piano delle Regole devono essere riportate le aree a

¹ La **Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/6314 del 26/04/2022** ha ad oggetto "Modifiche ai criteri e indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art.57 della LR 11 marzo 2005, n.12 approvati con DGR 2616/2011 e integrati con DGR 6738/2017".

Inoltre, con **Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/6702 del 18/07/2022** e successiva **Deliberazione di Giunta Regionale n. XII/3007 del 09/09/2024** è stato approvato l' "Aggiornamento dell'Allegato 1 ai criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in - attuazione dell'art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (approvati con d.g.r. 30 novembre 2011, n. 2616")

pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica nonché le norme e le prescrizioni a cui le medesime aree sono assoggettate.

Per maggiori dettagli sulle norme e sulle procedure si rimanda alle DGR n. X/6738 del 19/06/2017 e DGR n.XI/6314 del 26/04/2022.

Si ricorda inoltre che l'adeguamento del PGT al PTR integrato ai sensi della l.r. 31/2014 dovrà comportare il contestuale adeguamento alle disposizioni regionali in tema di **regolamento edilizio**.

Il rispetto di tali adempimenti verrà verificato in sede di trasmissione degli atti di PGT ai fini della pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURL, ai sensi del comma 11 dell'art.13 della LR 12/2005.

Per quanto riguarda l'obiettivo prioritario regionale che riguarda la **riduzione del consumo di suolo**, si coglie l'occasione per ricordare che il nuovo strumento dovrà essere in grado sia di dimostrare che non saranno previste ulteriori trasformazioni su suolo libero, sia che saranno ridotti/stralciati gli Ambiti di trasformazione su suolo libero rispetto a quelli esistenti al 2 dicembre 2014; tali scelte **devono discendere da una approfondita stima del fabbisogno**, da redigere secondo i *Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo -aggiornamento 2021-* predisposti da Regione Lombardia, in modo tale da garantire la coerenza con quanto indicato dalla stessa. Si sottolinea che il PTCP fissa la soglia di riduzione al **-25% (al 2030)**. Le tavole di Piano dovranno comunque indicare con chiarezza la distinzione tra ambiti non attuati e ambiti di nuova previsione.

Inoltre, si ricorda che il Comune è tenuto a redigere, ai sensi dei *Criteri* sopra richiamati, la **Carta del Consumo di Suolo (CCS)** che dovrà essere predisposta alle due soglie (2 dicembre 2014 e nuovo PGT). Al suo interno andranno evidenziate con apposita simbologia, tra gli altri elementi, anche le eventuali cave e le porzioni di territorio interessate da autorizzazioni di carattere temporaneo, nonché le eventuali porzioni di superficie urbanizzata non soggette al rispetto del bilancio ecologico ai sensi dei criteri regionali e del comma 4 art.5 della LR 31/2014 (ampliamento di attività economiche già esistenti nonché varianti di cui all'articolo 97 della LR 12/2005, c.d. SUAP in variante al PGT).

In occasione della seconda Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica, dovranno essere messi a disposizione su SIVAS² **tutti i documenti che costituiscono il Piano** poiché, come previsto dalla LR 12/2005, art.4 c.3: *“Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano, specie con riguardo al consumo di suolo, e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione”.*

Infine, tra gli adempimenti legati all'adeguamento del PGT a PTR e PTCP, vi è il recepimento alla scala comunale degli **Ambiti Agricoli Strategici (AAS)** ai sensi dell'art. 15 comma 4 della LR 12/2005. La redazione del nuovo PGT è l'occasione per riconoscere eventuali rettifiche, precisazioni e miglioramenti (a partire dai contenuti individuati nella DGR 19 settembre 2008, n. 8/8059) che è possibile individuare solo alla scala comunale, la cui eventuale segnalazione/richiesta di modifica deve essere argomentata da oggettive risultanze riferite alla scala comunale (art.23 comma 3 RP PTCP) che consentano anche di mettere in luce eventuali imprecisioni o errori commessi in sede di redazione del PTCP. Si tiene inoltre a precisare che i Comuni hanno la facoltà di apporre una disciplina più restrittiva ma questo non implica la necessità di eliminare porzioni di AAS poiché tali elementi non sono in contrasto tra loro.

La redazione del PGT è inoltre l'occasione per una definizione puntuale della Rete Ecologica Comunale (REC), a partire dal disegno di RER e REP individuati rispettivamente alla scala regionale e provinciale.

Il Servizio Ambiente e Paesaggio formula, per quanto di competenza, le seguenti osservazioni.

Per quanto attiene alla **verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000**, presa visione di quanto dichiarato al Capitolo 8 *“Interferenze del sito con la rete natura 2000”*³ del Documento di scoping, si ritiene opportuno evidenziare al Comune che le Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA), pubblicate su G.U. Serie generale n.303 del 28/12/2019 e recepite nell'Allegato A alla DGR 5523/2021, hanno chiarito che la Valutazione di Incidenza si applica a tutti i Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività (P/P/P/I/A) non

² La messa a disposizione sul sito del Comune è un passaggio facoltativo mentre è obbligatorio che su SIVAS siano *“consultabili gli atti formali resi pubblici relativi ad ogni procedura, la documentazione oggetto dell'istruttoria, la decisione finale”*.

³ *“[...] viene evidenziata la presenza dell'unico elemento facente parte di Rete Natura 2000 (SIC Fontanile Brancaleone), posizionato a più tre chilometri dal margine nord-est del territorio comunale. Tale distanza permette di escludere significative interferenze tra il PIANO in progetto e il SIC citato, e di escludere pertanto la necessità di attivare una procedura di Valutazione di Incidenza.”.*

direttamente connessi alla gestione di Siti Rete Natura 2000 e la cui attuazione potrebbe generare incidenze significative sui siti medesimi. Solo i P/P/I/A che ricadono tra le categorie dei pre-valutati dalle Regioni non sono oggetto di ulteriori valutazioni, ma unicamente di una **verifica di corrispondenza**.

Al riguardo si evidenzia che:

- l'Allegato B alla DGR 5523/2021 contiene l'elenco degli interventi/piani pre-valutati da Regione Lombardia, ritenuti "non significativi" nei confronti dei diversi Siti Rete Natura 2000 presenti in Regione Lombardia. Nello specifico i **piani/programmi pre-valutati** sono elencati nella scheda "**caso specifico 17**" contenuta nell'Allegato B;
- tra i piani comunali pre-valutati vi sono i PGT di Comuni non interessati dalla presenza di Siti Natura 2000 o non direttamente confinanti con siti Natura 2000 (casistica in cui ricade il Comune di Lurano), ad **esclusione** di "PGT di Comuni o Varianti che abbiano Ambiti di Trasformazione, Piani Attuativi, nuove aree di Servizi che non siano esclusivamente a verde, o Ambiti di Riqualificazione qualsivoglia definiti in cui risulti necessario valutare l'incidenza su elementi della Rete Ecologica Regionale (corridoi primari, elementi di primo livello e tutti i tipi di varchi, ai sensi della DGR 10962/2009) o Provinciale/Metropolitana, individuati da strumenti di pianificazione delle Reti ecologiche"⁴;
- le modalità per la verifica di corrispondenza tra la proposta presentata dal proponente e quella pre-valutata da Regione sono disciplinate nell'Allegato C alla DGR 5523/2021 e prevedono, per la "tipologia piani comunali", che la verifica sia effettuata dalla Provincia sulla base di uno specifico modulo⁵ (Allegato E alla DGR 5523/2021) che dovrà essere compilato dal proponente (nel caso specifico il Comune di Lurano).

Si invita, pertanto, il Comune a verificare che le previsioni del nuovo PGT non ricadano tra le eccezioni previste dalla scheda "caso specifico 17" (contenuta nell'Allegato B alla DGR 5523/2021) e successivamente provvedere alla compilazione del modulo per la verifica di corrispondenza, che dovrà essere allegato al Rapporto Ambientale. Per necessità di chiarimenti si invita a contattare il Servizio Ambiente e Paesaggio (segreteria.ambientepaesaggio@provincia.bergamo.it).

Per quanto attiene alla presenza sul territorio comunale del **PLIS dei Fontanili e dei Boschi**, per il quale è previsto un ampliamento secondo quanto indicato nel Documento di Scoping⁶, si segnalano alcune difformità tra il perimetro rappresentato nella Tavola DP05 "Rete ecologica comunale" (Figura 1) del vigente PGT e quello riconosciuto con Delibera Giunta Regionale n. 5/32305 del 05 febbraio 1993 (Figura 2). Inoltre si evidenzia che nella Tavola PR3 "Ambiti Territoriali" del vigente Piano delle Regole (Figura 3) risulta già presente una proposta di ampliamento del perimetro, rispetto alla quale non risulta sia mai stata avanzata richiesta di riconoscimento ai sensi della DGR 6148/2007.

⁴ Si evidenzia che in caso di interferenza delle previsioni di Piano con elementi della Rete ecologica (regionale o provinciale), **fatte salve le conferme di previsioni previgenti in riduzione o per le quali sono previste adeguate misure di mitigazione/compensazione**, dovrà essere presentata, allo scrivente Servizio, istanza di Screening di Incidenza compilando la modulistica di cui all'Allegato F alla DGR 4488/2021 e smi (non è prevista la redazione di uno Studio di Incidenza, ma una esaustiva e dettagliata descrizione del piano oltre alla messa a disposizione dei relativi elaborati di piano). Si ricorda che ai sensi dell'art. 25 bis, comma 5 della LR 86/83, la Valutazione di Incidenza (Screening o Valutazione Appropriata) deve essere acquisita anteriormente all'adozione del piano.

⁵ La modulistica è disponibile sul sito della Provincia, nella pagina del Servizio Ambiente e Paesaggio al seguente link: <https://www.provincia.bergamo.it/cnvpbgm/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/2418>

⁶ Nel Capitolo 10 "Gli obiettivi strategici" si dichiara che "Con l'ampliamento previsto del PLIS dei Fontanili e dei Boschi nella porzione nord del territorio comunale, il Comune di Lurano intende rafforzare in modo concreto e programmatico la propria vocazione ambientale e paesaggistica, valorizzando il patrimonio naturale esistente e incrementando la dotazione di aree verdi fruibili."




Figura 1 – Estratto della Tavola DP5 “Rete ecologica comunale” del PGT vigente




Figura 2 – Estratto della Carta Aree protette, Siti Natura 2000 e PLIS del PTCP (fonte Siter@)




Figura 3 – Estratto della Tavola PR3 “Ambiti Territoriali” del PGT vigente

Si invita, pertanto, a tener conto di quanto sopra rilevato in sede di definizione della proposta di ampliamento del PLIS.

In materia di **rifiuti**, si informa che con DGR n. 6408 del 23 maggio 2022, pubblicata sul BURL S.O. n. 21 del 30 maggio 2022, è stato approvato l'aggiornamento del Programma Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), comprensivo del Programma Regionale di Bonifica delle aree inquinate (PRB). Il piano è disponibile al seguente link: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/ambiente-ed-energia/Rifiuti/aggiornamento-piano-rifiuti-e-bonifiche-regionale/aggiornamento-piano-rifiuti-e-bonifiche-regionale>. Il PRGR/PRB 2022 costituisce il vigente strumento di pianificazione e programmazione di riferimento in materia di rifiuti/bonifica.

In ultimo, si riportano alcune indicazioni fornite da Regione Lombardia in relazione a:

- Utilizzo del Database topografico. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 12/2005, *“gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale a diverso livello ed i relativi studi conoscitivi territoriali utilizzano, come informazione topografica di riferimento, il DBT”*.
- Limiti amministrativi. Per la redazione del PGT il Comune dovrebbe utilizzare la versione più aggiornata del limite amministrativo messo a disposizione da Regione Lombardia, consultabile e scaricabile dal metadato “Limiti amministrativi correnti” pubblicato nel Geoportale regionale (www.geoportale.regione.lombardia.it). Qualora il Comune ritenga che il limite amministrativo pubblicato nel Geoportale non sia coerente con quello in uso nel Comune stesso, dovrà fornirlo alla Struttura Sistema Informativo Integrato (SIT) di Regione Lombardia che provvederà ad aggiornarlo nel Geoportale. In tal caso il limite amministrativo che il Comune trasmetterà al SIT dovrà essere il risultato della preventiva attività di condivisione delle informazioni con i Comuni territorialmente contermini, finalizzata a concordare tra gli stessi il tracciato cartografico dei limiti amministrativi. Il tracciato deve essere inviato in formato vettoriale GIS (shapefile), allegando tutta la documentazione comprovante il percorso effettuato (accordo sottoscritto dalle Amministrazioni interessate, verbale di conferenza di servizi, eventuale cartografia in formato .pdf).

Si ricorda infine che, in caso l'Amministrazione intenda prevedere un futuro insediamento di attività logistiche, tale destinazione deve essere esplicitamente prevista nel DdP ai sensi dell'art.51 della LR 12/2005; si invita a verificare gli specifici adempimenti disposti dalla LR 15/2024 “Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale” e dai Criteri attuativi successivamente emanati dalla Regione Lombardia (DGR 3377 e 3388 del 11/11/2024).

Si rimanda infine ai contenuti della LR 7 del 30 maggio 2025 “Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025” e in particolare ai contenuti degli articoli 17⁷, 18⁸ e 21⁹.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pianificatore territoriale Federica Signoretti

Documento informatico firmato digitalmente
 ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005
 e norme collegate

Per maggiori informazioni:

Federica Signoretti - Tel. 035 387 502 – federica.signoretti@provincia.bergamo.it

⁷ Modifiche all'art.5 della LR 31/2014

⁸ Modifiche agli articoli 8, 10 bis e 58 bis della LR 12/2005

⁹ Introduzione dell'art.33 ter nella LR 4/2016. (*Misure temporanee di salvaguardia in aree colpite da calamità naturali*)

1. *Nelle aree colpite da eventi calamitosi naturali individuate e perimetrate dai comuni secondo specifiche tecniche di indirizzo definite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025), si applicano le seguenti misure temporanee di salvaguardia volte a limitare l'incremento del rischio.*

2. *Nelle aree di cui al comma 1 non è consentita l'approvazione di varianti urbanistiche volte a realizzare nuove edificazioni.*

3. *Nelle aree di cui al comma 1 la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da b) a f), del [d.p.r. 380/2001](#), ivi compresi gli interventi con titolo abilitativo già acquisito alla data dell'evento calamitoso e, se del caso, con lavori già avviati a tale data, nonché l'attuazione delle previsioni di trasformazione del piano di governo del territorio successive al verificarsi di tale evento devono essere valutate dal comune sulla base di uno studio di dettaglio di compatibilità dell'intervento, rispetto all'evento verificatosi, prodotto dal soggetto proponente, redatto e valutato ai sensi dei criteri attuativi di cui all'[articolo 57 della l.r. 12/2005](#).*

4. *Le misure temporanee di salvaguardia di cui al presente articolo, decorrenti dalla data delle segnalazioni comunali relative alle individuazioni e perimetrazioni effettuate ai sensi del comma 1, hanno efficacia fino all'adozione di una variante al piano di bacino o, se antecedente a tale adozione, fino alla pubblicazione della variante al piano di governo del territorio del comune interessato predisposta sulla base della rivalutazione della pericolosità delle aree a seguito della calamità naturale di cui al comma 1 e dell'efficacia degli eventuali interventi di mitigazione del rischio realizzati dopo l'evento calamitoso naturale. Tali misure, in ogni caso, perdono efficacia decorso il termine di trentasei mesi dall'evento calamitoso di cui al comma 1.*